SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

95° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1976

Presidenza del Presidente VIGLIANESI
indi del Vice Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » **(2321)** (*D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri*);

« Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » **(2345)** (*D'iniziativa dei senatori Marangoni ed altri*);

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 1462, 1463
CERAMI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 1462
MARANGONI 1463
RICCI 1463

Discussione e rinvio:

« Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » **(2388)**:

PRESIDENTE . . *Pag.* 1454, 1456, 1457 *e passim*
ASSIRELLI, *relatore alla Commissione* . . 1454, 1456, 1460
CERAMI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 1460
PAZIENZA 1456, 1459
PINNA 1456, 1457

Discussione e rinvio:

« Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n 1161, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione » **(2389)** (*D'iniziativa dei deputati Antoniozzi e Mantella*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 1460, 1461
CERAMI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 1461
MARANGONI 1461
POERIO 1461
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . 1460

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

M A R A N G O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" » (2388)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" ».

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Debbo subito dichiararmi favorevole al disegno di legge, che concerne una situazione che presenta molte analogie con quella del personale delle conservatorie dei registri immobiliari, per il quale esisteva un trattamento del tutto particolare e privatistico. Anche in questo caso, infatti, abbiamo dei gestori ai quali viene corrisposto un aggio, e che, quindi, possono avere delle retribuzioni che non sono precisate nè precisabili (io stesso non ho avuto la possibilità di fare parametri): piccoli uffici dove il trattamento economico del personale è insufficiente, inferiore a quello della media dei dipendenti dello Stato.

Non entro neanche nel merito di tale trattamento, come dicevo, anche se, come relatore, sento il dovere morale di dire che questo tipo di attività, in uno stato moderno, appare anacronistica e necessita di quella svolta che in altri settori si è avuta. Voglio qui ricordare, ad esempio, le concessioni governative esistenti una volta per le cosiddette case chiuse: lo Stato, cioè, percepiva un lucro sui vizi dei cittadini. Ora non è che abolendo quelle case sia stata abolita la prostituzione (direi anzi il contrario), però si è moralizzata la posizione dello Stato in proposito. Così nel caso in esame è prevista un'entrata per la finanza statale su vizi dei cittadini, per cui io, che non sono un giocatore nè d'azzardo nè di Totocalcio, ritengo che sul piano eticomorale lo Stato non faccia una buona figura. Ecco perchè parlavo di attività anacronistica.

Venendo comunque al merito del provvedimento debbo dire che qui si tratta del « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » che, in un certo senso, viene a perequare una situazione quanto mai misera. Si pensi che vi sono dei pensionati i quali percepiscono dalle cento alle trecentomila lire annue di pensione: siamo ad un livello nettamente inferiore a quelli di qualsiasi altra categoria, anche alle pensioni minime dell'INPS! È vero, peraltro, che si tratta di persone che hanno avuto, durante il periodo della loro attività lavorativa, anche altre fonti di entrata, perchè non avrebbero potuto avere tale trattamento se avessero lavorato a tempo pieno; oltretutto esiste una normativa particolare, che distingue tra personale dipendente e personale cui viene corrisposto l'aggio, perchè — se venisse usato lo stesso trattamento — il primo correrebbe il rischio di essere meno retribuito del secondo, per cui è necessario che esista un tetto che permetta di evitare che ciò accada. Nel complesso, comunque, il provvedimento rappresenta un tentativo di perequazione anche se inadeguata quando pensiamo che i parametri di retribuzione, per quanto riguarda il personale non gestore, passano dal 120 al 133 ed infine al 163 della scala dei dipendenti dello Stato, e quindi, praticamente, sono quelli delle categorie inferiori. Sotto questo aspetto, quindi, si tratta di una provvidenziale iniziativa, anche perchè, oltretutto, è dal 1965 che il personale in questione non riceve adeguamenti sempre agli effetti della pensione.

Con i miglioramenti previsti per gli assegni decorrenti da data anteriore al 1° luglio 1970, infatti, o anche da data posteriore, per

gli assegni di riversibilità liquidati sulla base di un assegno del dante causa risalente in epoca anteriore a tale data e per i quali è stato fissato al 1° gennaio 1974 il termine iniziale di decorrenza dei miglioramenti, si è inteso ovviare, almeno in parte, alla inammissibile sperequazione stabilitasi nei confronti del personale andato in pensione in data successiva allo stesso 1° luglio 1970; sperequazione particolarmente grave per il personale non gestore.

Si prevede anche l'estensione a tutti i titolari degli assegni dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e delle quote di aggiunta di famiglia di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. La misura mensile della suddetta indennità, in vigore dal 1° gennaio 1975, è di 38.720 lire: cifra che, secondo la relazione unita al disegno di legge, rappresenta « un vantaggio economico di rilevantissima entità », in un coacervo di pensioni così basse. A mio avviso si tratta di una somma rilevante rispetto all'ammontare delle pensioni, non certo al costo della vita, specialmente di questi tempi.

Naturalmente il provvedimento andrebbe rivisto in base a parametri diversi, anche in relazione alla situazione dei dipendenti dello Stato, per renderlo ancor più perequativo.

Quanto alla copertura della spesa, per una parte di essa è previsto l'accollo diretto da parte dello Stato (mi riferisco all'indennità integrativa speciale); mentre per quanto riguarda la riliquidazione degli assegni aventi decorrenza dal 1° luglio 1970 e per le quote di aggiunta di famiglia si ricorre alla corresponsione all'ente, da parte dello Stato, del 2,50 per cento sull'80 per cento dell'aggio, dell'assegno perequativo e della tredicesima mensilità dei gestori, a decorrere dal gennaio 1975, nonchè all'elevazione al 6 per cento — rapportata all'80 per cento della retribuzione complessiva comprensiva della tredicesima mensilità della percentuale di contribuzione a carico degli aiuto-ricevitori e delle altre categorie di personale non gestore — dell'attuale ritenuta contributiva.

Andando al contenuto degli articoli, l'articolo 1 prevede appunto l'elevazione degli assegni di quiescenza a carico dell'Ente in ragione del 15 per cento dell'importo annuo lordo comprensivo della tredicesima mensilità escludendo dall'aumento l'indennità di carovita prevista dalla legge 6 agosto 1967, n. 699. L'articolo 2 prevede, ove più vantaggioso per gli aventi diritto, in luogo dell'aumento del 15 per cento una riliquidazione degli assegni suddetti, secondo i seguenti criteri:

« 1) per i ricevitori del lotto considerando, in sostituzione dell'importo d'aggio assunto a base pensionabile nell'originaria liquidazione, un importo non inferiore all'aggio minimo spettante al ricevitore, a decorrere dal 1° luglio 1970, ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

2) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi del lotto considerando, in sostituzione della retribuzione calcolata nella originaria liquidazione, quella in vigore dal 1° luglio 1970 per effetto dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e successive modificazioni, fino al limite massimo del parametro di retribuzione 163 al terzo aumento periodico;

3) lasciando invariato il numero degli anni di contribuzione considerati nella originaria liquidazione;

4) facendo riferimento, quanto agli assegni indiretti e di riversibilità, all'assegno diretto del dante causa ».

L'articolo 3 dispone che l'assegno di quiescenza dei ricevitori del lotto non può in alcun caso, per effetto dell'aumento o della riliquidazione di cui agli articoli precedenti, essere superiore a quello che risulterebbe ove la liquidazione venisse effettuata calcolando l'aggio da assumere a base pensionabile, con riferimento alle aliquote in vigore dal 1° luglio 1970. Ciò, come dicevo dianzi, per non creare sperequazioni nell'ambito delle categorie.

L'articolo 4 stabilisce l'estensione, ai titolari di assegno di quiescenza a carico dell'en-

te, dell'indennità integrativa speciale di cui parlavamo prima, a decorrere dal 1° gennaio 1975, mentre l'articolo 5 prevede l'estensione, dalla stessa data, delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. L'articolo 6 estende ai beneficiari del disegno di legge un'altra norma già vigente per i dipendenti dello Stato.

L'articolo 7 regola la contribuzione previdenziale dello Stato nella misura che prima ho indicato, allo scopo di integrare l'apporto della cassa di previdenza, che altrimenti non sarebbe in grado di far fronte ai miglioramenti previsti.

L'articolo 8 esclude dai benefici previsti i titolari di assegno che, per effetto dell'articolo 27 della legge 6 agosto 1967, n. 699, hanno conservato il trattamento di quiescenza. Si tratta, praticamente, di un assegno *ad personam*, che oggi viene assorbito.

L'articolo 9 sopprime il contributo dello Stato, sostituito da quello di cui all'articolo 7.

Ciò detto, ribadisco la mia opinione favorevole al disegno di legge. Non solo, ma riterrei opportuno chiedere al Governo di porre allo studio un sistema di perequazione generale del personale in questione con quello dello Stato rivedendo sul piano normativo tutte le disposizioni riguardanti l'aggio, in modo da porre fine ad ogni eccessiva disparità di trattamento.

P R E S I D E N T E . Prima di dare inizio alla discussione generale vorrei informare la Commissione che non sono pervenuti i pareri richiesti alle Commissioni 1ª e 5ª, ragione per cui dovremmo scegliere tra due soluzioni: rinviare la discussione generale al momento in cui i pareri stessi saranno pervenuti, oppure svolgerla, rinviando poi l'esame dei singoli articoli al momento in cui saremo in possesso dei pareri.

P A Z I E N Z A . Io rinvierei la discussione generale al momento in cui perverranno i pareri.

P I N N A . Io riterrei invece preferibile iniziare la discussione generale, rinviando quella degli articoli.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Sono anch'io dello stesso avviso del senatore Pinna. È stata infatti preannunciata la presentazione di emendamenti ed è quindi opportuno conoscere subito la posizione delle varie parti, anche per dare al Governo la possibilità di approfondire gli emendamenti stessi.

P R E S I D E N T E . Dichiaro allora aperta la discussione generale.

P I N N A . Il disegno di legge in esame concernente il miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'Ente « Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », presentato dal Ministro delle finanze di concerto col Tesoro e col Bilancio, ci induce ad alcune considerazioni di carattere generale e particolare.

Il relatore, senatore Assirelli, nella sua compiuta esposizione, ha evidenziato la lunga *via crucis* del personale del lotto, nella lunga marcia, peraltro assai faticosa, per uscire da una gabbia salariale, per molti versi avvilente e mortificante, per le palesi sperequazioni cui sono soggetti e che neanche l'odierno disegno di legge riuscirà a livellare.

Desidero preliminarmente affermare che ci troviamo di fronte a un caso tipico della giungla retributiva presente nella Pubblica amministrazione, sulla quale abbiamo avuto altre volte occasione di manifestare il nostro disappunto e le nostre perplessità, atteso che la disparità retributiva e normativa, all'interno di categorie similiari, costituisce, ancora oggi, una costante del nostro ordinamento.

Altre volte, dicevo, e particolarmente il 1° agosto del 1973, abbiamo avuto occasione di esprimere compiutamente il nostro pensiero, sulle norme per la verifica e riscontro delle bollette del lotto e sulle stesse modifiche alla legge sulla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, giudicando lotto e lotterie una sorta di fiera permanente dell'illusione.

Senza andare alla ricerca del tempo perduto o a reminiscenze letterarie, sia pure di breve periodo, ritengo si debba ricordare il « Ventre di Napoli » di Matilde Serao, ripreso da Benedetto Croce, che non può essere pago dalla speranza settimanale di ipoteti-

che vincite che non portano, purtroppo, cibo per placare la fame.

Il lotto — è stato detto — è l'oppio della miseria e accende il cuore alla speranza settimanale, mentre passano gli anni! E tutto si dissolve, compreso il sangue di S. Gennaro.

All'interno di questo triste e sconvolgente destino rientrano non solo gli accaniti giocatori, ma anche gli « addetti ai lavori », tenuto conto — come afferma l'onorevole Visentini — che su un totale di 18.854 pensionati, circa 350 di costoro fruiscono di assegni annui (annui, onorevoli colleghi) il cui importo lordo, comprensivo della 13ª mensilità, varia tra le 100.000 e le 300.000 lire. Un osso che non fa brodo!

Con l'odierno disegno di legge, conseguentemente, si mira a « perequare », sia pure parzialmente, gli assegni aventi decorrenza da data anteriore al 1° luglio 1970, che — come afferma la stessa relazione che illustra il disegno di legge — sono rimasti invariati fin dal lontano luglio del 1965.

Non vi è chi non veda in questa condizione una palese sperequazione e, quindi, la volontà del legislatore di andare ad una maggiore assimilazione normativa ed economica del trattamento di quiescenza in argomento con quello fruito dagli impiegati civili dello Stato.

In relazione a questa volontà, gli assegni di quiescenza e gli assegni straordinari al personale del lotto (che ritengo facciano parte delle cosidette competenze accessorie), vengono aumentati, con effetto dal 1° gennaio 1974, in ragione del 15 per cento dell'importo annuo comprensivo della 13ª mensilità, fatta eccezione per il caro-vita, già regolamentato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 699.

In altre parole, tutti i ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi del lotto, cessati dal servizio al 1° luglio 1970, fruiranno del cennato aumento degli assegni di quiescenza a carico dell'ente, vale a dire del « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

Appare chiaro, a questo riguardo, che l'introduzione del miglioramento decorre a partire dal 1° gennaio 1974, mentre non viene considerato l'aumento per il periodo immediatamente successivo al 1° luglio del 1970.

La proposta pertanto, di parziale modifica contenuta nel disegno di legge in esame, appare del tutto insufficiente, anche perchè nello stesso testo non si intravvede la possibilità di coprire il vuoto dagli anni agosto 1970-dicembre 1973, sancendo, in questo modo, definitivamente, la stessa sperequazione che si vorrebbe superare.

Sia sul piano giuridico e sia sul piano costituzionale, tale fatto, se accolto, verrebbe a rappresentare una mostruosità giuridica », atteso che, negli altri comparti della Pubblica amministrazione, per il periodo indicato, sono scattati dei meccanismi di adeguamento degli assegni di quiescenza.

Sarebbe, conseguentemente, un atto di giustizia riparatrice, sia pure parziale da parte della Commissione, se con apposito emendamento si modificasse il testo del disegno di legge, adeguandolo a tutto il periodo che risulta estrapolato.

In questo senso presenteremo un apposito emendamento che gradiremo fosse sottoscritto da tutte le parti politiche e approvato dalla Commissione, nella considerazione che non saranno questi miglioramenti a far travalicare il *deficit* del Tesoro dal « tetto » di 14 mila miliardi, considerato invalicabile dalla CEE.

P R E S I D E N T E . Se il suo emendamento comporta maggiori oneri, dobbiamo sottoporlo, per il parere, alla 5ª Commissione.

P I N N A . Restano comunque salve le condizioni di miglior favore stabilite dal primo, secondo e terzo capoverso dell'articolo 2 del disegno di legge; mentre, per quel che si riferisce all'articolo 3, per quanto si attiene ai ricevitori del lotto, possiamo considerare obiettiva la norma che stabilisce di non eccedere il limite del 15 per cento nell'aumento dell'assegno di quiescenza. Ora appare evidente almeno a nostro giudizio, che il punto centrale rimane quello dell'indennità integrativa speciale, sia per gli aumenti che determina, sia per gli oneri che comporta. Comunque — credo sia opportuno ricordarlo anche accogliendo questa nostra richiesta —

il ritardo nell'assolvimento di questo diritto in favore degli interessati non appare ugualmente perequativo nella considerazione che il tasso galoppante di svalutazione della moneta, che riduce notevolmente il potere di acquisto, non potrà essere superato. Vi è anche da ricordare che, in questo caso, non si tratta ovviamente di un trattamento privilegiato del lavoro impiegatizio-intellettuale, e più in generale dei pubblici dipendenti, e di sottoremunerazione del lavoro operaio e contadino, bensì, come abbiamo dimostrato più avanti, di un adeguamento alle altre categorie della Pubblica amministrazione Ecco perchè insistiamo su quest'aspetto del problema che riteniamo del tutto prioritario, senza sottovalutare le questioni riguardanti la riliquidazione degli assegni aventi decorrenza dal 1° luglio del 1970 e le quote per l'aggiunta di famiglia.

Per quanto si riferisce all'articolo 4, che attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 1975, l'indennità integrativa speciale ai titolari degli assegni di quiescenza, non abbiamo molto da eccepire, poichè l'onere finanziario conseguente allo stesso aumento è passato a carico dello Stato, proprio per l'insufficienza di mezzi — evidenziata dalla stessa relazione del Governo — del fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

L'articolo 5, come è stato già riferito, prevede l'adeguamento dell'aggiunta di famiglia, entro i limiti stabiliti dallo Stato, a tutti i titolari di assegno a carico dell'ente, con decorrenza, però, dal 1° gennaio 1975. Anche per quest'articolo non si comprende bene la ragione per la quale non si introduce una norma di adeguamento che abbia riguardo ai periodi precedenti o, comunque, a similianza della stessa dinamica che la stessa aggiunta di famiglia ha avuto per quanto riguarda i pensionati dello Stato.

Tralasciando opportunamente gli altri articoli, sui quali ugualmente ci sarebbero da fare attente riflessioni circa l'aumento degli oneri contributivi richiesti, proprio per non dare l'impressione che il nostro intendimento sia quello di travolgere il disegno di legge presentato dal Governo.

Senza riandare con la memoria al caos retributivo nel pubblico impiego, tra i dipendenti della Pubblica amministrazione o nel parastato, alla varietà di livelli retributivi, che non presenta nessuna oggettiva e razionale differenziazione di ruoli e funzioni (al contrario, a parità di funzioni e ruoli corrisponde invece una larga sperequazione), desideriamo richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo sull'esigenza, da più parti avvertita, di andare al più presto ad un'effettiva riforma della Pubblica amministrazione e, in questo ambito, considerare nella giusta luce anche i dipendenti del lotto.

E, in quest'ottica di promozione e di riforma, si pone l'esigenza di considerare le implicazioni sindacali, economiche e politiche della situazione retributiva, che, allo stato attuale, appaiono correlate ad aspetti fondamentali della struttura e dell'ideologia della società italiana. Struttura ideologica che divide in particolari comparti della società i « colletti bianchi » dalle « tute blu », la burocrazia statale al suo interno, tra statali sottopagati e altri che attraverso emolumenti accessori riescono a spuntare salari e stipendi più alti: mi riferisco ai dipendenti delle poste ferrovie, manifatture tabacchi e — a condizioni ancor più favorevoli — dell'azienda dei telefoni di Stato, senza considerare naturalmente la SIP, le cui condizioni sono note per gli illeciti compiuti nel rastrellamento di canoni elevati nei confronti degli utenti, con la richiesta del pagamento di scatti forfetizzati.

Ma la discussione potrebbe andare molto a lungo se dovessimo anche per poco inoltrarci nella foresta nera del parastato (enti locali, Enel, banche, aziende municipalizzate, eccetera), così come andremmo ugualmente molto lontano se in questa occasione ci attardassimo a riflettere sulla condizione del personale insegnante a tempo pieno o a tempo parziale, sulle isole di privilegio dei medici e della magistratura, i livelli dirigenziali dei vari enti, dei cosiddetti superburocrati, dei docenti universitari e degli stessi dirigenti dello Stato; ma questo esula dal nostro compito, e dobbiamo esprimere la speranza che la Commissione speciale per la « giungla salariale » operi e formuli proposte.

A conclusione di questo intervento e ritornando al disegno di legge in esame, penso che l'accoglimento della proposta avanzata, vale a dire della retroattività del provvedimento, almeno per la parte che riguarda i miglioramenti degli assegni di quiescenza, debba essere attentamente valutato se vogliamo, in assenza di una valida alternativa da parte del Governo, incidere — sia pure nei limiti del presente provvedimento — ed affermare un assetto sociale meno ingiusto e inaccettabile, che ponga al riparo i cittadini e tutti i lavoratori da una politica che li ha troppo a lungo dimenticati.

P A Z I E N Z A . Il disegno di legge al nostro esame ci è stato illustrato dal relatore, ma debbo confessare di non averlo capito completamente, perchè il panorama delle pensioni risulta inspiegabile e misterioso, specialmente nel campo del pubblico impiego, in cui si riscontra una vera fioritura di fondi di quiescenza, con trattamenti diversi, con amministrazioni diverse, talora ignote, molto spesso senza opportune garanzie di controllo e di efficienza, con possibili dispersioni anche, se non altro sotto il profilo amministrativo, di beni che dal punto di vista patrimoniale potrebbero essere più utilmente investiti a beneficio dei lavoratori. Tutto ciò mi ha sempre lasciato e mi lascia perplesso, anche se ho potuto constatare la gelosia vivacissima con cui le singole categorie difendono i loro fondi di quiescenza come diritti inalienabili ed intoccabili. In questa discussione, quindi, è proprio a monte del problema che avrei bisogno di chiarimenti per capire cose misteriose, come quella del dipendente che viene a guadagnare più del gestore, e anche per capire come funziona l'intero meccanismo rapportato alle prestazioni lavorative. Ad esempio, non vedrei niente di strano nel fatto che il lavoratore dipendente, prestando la sua opera dalla mattina alla sera in una determinata attività, avesse una pensione superiore a quella del gestore che, invece, andasse soltanto ad intascare l'incasso alla fine della giornata e che non so come venga trattato ai fini del trattamento previdenziale. Le considerazioni fatte dal senatore Pinna ci porterebbero molto lontano perchè, appunto, man mano che facciamo dei passi per conoscere meglio il meccanismo ci sperdiamo nell'ampio labirinto già illustrato dal collega.

Non sono poi d'accordo su alcune definizioni di moralismo o pseudo-moralismo che condannano il lotto in quanto tale, perchè alimenta il sogno del misero popolano, e debbo dire che esso alimenta anche la vivacità di una « smorfia » sottratta alle interpretazioni freudiane, il che è, a mio avviso, già un punto di vantaggio a favore del lotto. Abbiamo visto questo giuoco organizzarsi addirittura sotto forma societaria, alla ricerca del numero tardivo, eccetera. Che il lavoratore, il cittadino voglia dedicare una piccola giocata all'alimento di una speranza che lo aiuti a vivere più felicemente fino al sabato non mi sembra ci sia niente di male; anche nei paesi dell'est sono organizzate lotterie nazionali.

Per ritornare al disegno di legge in esame, ho compreso che esso tende a far ottenere dei miglioramenti e delle perequazioni al personale. Su questa strada io sono non solo completamente d'accordo, ma favorevole anche agli emendamenti accennati dal senatore Pinna, perchè se perequazione va fatta, essa deve essere una perequazione vera, in quanto sarebbe ridicolo concedere un piccolo aumento che non sia nemmeno pari all'incremento della svalutazione della lira, e quindi alla perdita del potere di acquisto della moneta. Noi siamo tendenzialmente favorevoli anche alla retrodatazione del provvedimento: dovremo certamente vedere cosa ne penseranno le Commissioni competenti in via consultiva, specialmente la Commissione bilancio.

Un ultimo piccolo rilievo, dopo aver dichiarato il favore del mio Gruppo a questo provvedimento. All'articolo 7 si parla di corrispondere un importo pari al 2,50 per cento dell'80 per cento dell'aggio: chiedo di sapere se questo è un residuato storico di impostazione oppure se ha un suo fondamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Ritengo che l'emendamento presentato dal senatore Pinna debba essere accolto. Nella stessa relazione si dice che la perequazione proposta è il massimo dello sforzo che si può fare, però arriviamo sì e no a quello che concerne i dipendenti dello Stato.

Per quanto riguarda il 2,50 per cento dell'80 per cento dell'aggio, esso è riferito alla legge istitutiva del lotto, riguarda cioè la misura dell'aggio in rapporto alle spese, che quindi vengono sempre calcolate sull'aggio concesso ai gestori: sotto questo aspetto, perciò, viene tolto, da quello che dovrebbe percepire lo Stato, il 2,50 per cento per darlo alla cassa pensioni. Questa misura è il massimo che spetta ai dipendenti.

C E R A M I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo ringrazia il relatore e gli onorevoli senatori che hanno preso parte alla discussione, e proprio per le considerazioni che sono state fatte in merito a questa perequazione che viene a sanare una situazione inammissibile, auspica una sollecita approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, in attesa dei pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione » (2389), d'iniziativa dei deputati Antoniozzi e Mantella (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione », d'iniziativa dei deputati Antoniozzi e Mantella, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la legge 15 dicembre 1971, n. 1161, sono state apportate delle modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti che sono soggetti all'imposta di fabbricazione. Nella legge citata veniva apportata una modifica alla tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, numero 989, convertito poi, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350. In pratica dopo la lettera *H* veniva aggiunto un altro punto, e cioè il punto 6)· entravano fra i prodotti esenti da imposta di fabbricazione anche quelli destinati, senza subire trasformazioni, ad essere impiegati in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione della gomma naturale e sintetica, delle materie plastiche, eccetera

Con il disegno di legge in esame è stata proposta una leggera modifica al testo del punto 6) della tabella *A*, lettera *H*, alla quale ho accennato. Questo è dovuto al fatto che nelle industrie di trasformazione della gomma gli olii minerali paraffinici, che sono classificati alla voce numero 49, hanno un notevole impiego. Praticamente si calcola in circa 2.500 tonnellate il fabbisogno per la confezione di mescolanze di gomma che sono necessarie per la produzione di camere d'aria. Si fa presente che tali prodotti hanno una particolare caratteristica: rendono cioè fluide queste mescolanze e quindi offrono caratteristiche di migliore qualità alle camere d'aria che vengono realizzate. È da rilevare che — nell'ambito della Comunità economica europea — soltanto nel nostro paese questi prodotti sono assoggettati all'imposta di fabbricazione. Ciò comporta una diminuzione di capacità competitiva; ed è questa la ragione che ha spinto alla presentazione del disegno di legge, il quale propone che siano introdotte al punto 6) della lettera *H* della tabella *A* annessa dal decreto-legge 23 ottobre 1964, numero 989, dopo le parole: « destinati, senza subire trasformazioni, ad essere impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrifi-

cazione, nella produzione » le parole « e nella lavorazione » della gomma, perchè praticamente si tratta di mescolanze che sono derivate da gomma già prodotta, e quindi non si tratta di produzione, ma di lavorazione. Inoltre, dopo le parole: « nella lavorazione della gomma », si propone di inserire le seguenti: « naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti ». È un ampliamento del campo di esenzione che, come ho detto, si renderebbe necessaria per consentire una maggiore competitività ai nostri prodotti.

Debbo fare presente che il disegno di legge è stato oggetto di esame da parte della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, in sede deliberante, e — dopo che il relatore Spinelli, nella prima seduta, si era dichiarato favorevole al provvedimento, — se non erro, vi è stata una votazione pressochè unanime presso l'altro ramo del Parlamento.

In considerazione dell'approfondimento che ho potuto svolgere come relatore, mi sembra di poter proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I . Poichè non mi risulta che il parere della 10ª Commissione sia pervenuto, penso sia necessario che il seguito della discussione del disegno di legge venga rinviato, perchè mi pare che un provvedimento di questo tipo, anche se si presenta in modo ingenuo e puritano, sia abbastanza importante. Vi sono in ballo centinaia di milioni, se non di miliardi, e quindi bisogna esaminarlo bene. Noi abbiamo bisogno di conoscere il parere della Commissione industria.

P R E S I D E N T E . Anche per questo disegno di legge consideriamo la discussione generale conclusa e aspettiamo il parere della 10ª Commissione.

P O E R I O . Questo vuol dire che a norma di Regolamento noi non possiamo riprendere la parola?

P R E S I D E N T E . Si potrà farlo in sede di esame degli articoli.

P O E R I O . Io sono perplesso per il precedente che si costituisce. Mi rimetto peraltro alla sua autorità.

P R E S I D E N T E . Senatore Poerio, questo disegno di legge è composto di un articolo unico; quindi su detto articolo si potrà intervenire ampiamente.

P O E R I O . *Desidero che questa dichiarazione resti a verbale.* Essendovi l'identificazione tra la discussione di carattere generale e la discussione dell'articolo unico noi abbiamo la garanzia di poter intervenire e dire il nostro punto di vista; può sembrare ingenuo il suggerimento che dà un proponente, però ha la sua importanza al fine di una valutazione di carattere generale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

C E R A M I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge che tiene conto delle direttive comunitarie in materia. Per quanto riguarda gli oneri finanziari non sono preoccupato perchè si tratterebbe soltanto di una somma di limitata entità.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Presidenza
del Vice Presidente SEGNANA

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui pro-

dotti di profumeria» (2321), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;

« Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » (2345), d'iniziativa dei senatori Marangoni ed altri

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria », di iniziativa dei senatori Zugno, Berlanda, Carollo, Assirelli, De Ponti e Farabegoli, e « Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria », d'iniziativa dei senatori Marangoni, Borsari, Mancini, Borraccino, Pinna, Poerio, De Falco e Fabbrini.

Nella seduta precedente, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, ho gia svolto la relazione, alla quale è seguita un'ampia discussione. Per riassumere i termini del problema, devo ricordare che da parte della Commissione si è delineato un orientamento quasi unanime nel senso di consentire che i prodotti che vanno sotto la denominazione « rossetti e smalti » siano assoggettati all'aliquota del 12 per cento di IVA anzichè a quella del 30 per cento.

Il provvedimento, come ricorderete, ha un duplice aspetto: prevedere una normativa riguardante il futuro, ma nello stesso tempo consentire il risanamento della situazione che si è creata da parte delle ditte che hanno applicato il 12 anzichè il 30 per cento.

Vi era stata, nel corso della discussione, una proposta del Governo che veniva contenuta nel seguente emendamento, sostitutivo dell'articolo unico — identico nei due disegni di legge: — « Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo, di cui al n. 14) della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, numero 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, non si intendono compresi gli smalti e i rossetti. Per le cessioni e le importazioni di tali prodotti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con l'applicazione di aliquota di imposta sul valore aggiunto del 12 per cento, non sono tuttavia dovuti versamenti integrativi del tributo e non si fa luogo ad irrogazione di sanzioni ».

Come vedete, l'emendamento del Governo stabilisce che questi prodotti siano assoggettati, all'entrata in vigore della legge, all'aliquota del 30 per cento e prevede una sanatoria per il passato, e cioè per quegli operatori che avessero applicato già l'aliquota del 12 per cento, senza versamento integrativo e senza l'applicazione di sanzioni.

Il problema è tutto qui. Praticamente vi è questa posizione del Governo che si differenzia, per un aspetto relativo alla normativa futura, da quello che è stato l'orientamento della Commissione. Penso che sia opportuno, a questo punto, dare la parola al rappresentante del Governo per sentire se vi è stata una modifica in ordine a quell'atteggiamento: infatti al termine della discussione, nella seduta del 18 dicembre dello scorso anno, si era soprasseduto alla votazione del disegno di legge per consentire al rappresentante del Governo di approfondire la materia, anche per la possibilità di assumere provvedimenti in sede amministrativa.

C E R A M I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo conferma la posizione assunta con la presentazione dell'emendamento, nonchè quanto dichiarato nella precedente seduta: nel caso, cioè, di una revisione delle aliquote il problema di cui ci occupiamo oggi può anche essere rivisto. Il Governo insiste quindi nell'emendamento presentato e nella sanatoria. Fino a che non interviene questa revisione generale delle aliquote dell'IVA, sugli smalti e i rossetti l'aliquota resta fissata al 30 per cento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Mi sembra che la dichiarazione dell'onorevole rappresentante del Governo sia quanto mai recisa. A tale proposito vorrei anche ricordare quanto era stato detto nella precedente seduta, e cioè che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sempre che il provvedimento non abbia carattere innovativo, ma di semplice interpretazione autentica, e non diminuisca l'entrata.

M A R A N G O N I . Non riesco proprio a capire l'atteggiamento del Governo, che si esprime con una proposta, che praticamente rovescia lo scopo dei due disegni di legge.

Credo quindi di dover insistere perchè la Commissione approvi il nostro provvedimento nella sua formulazione originaria, anche perchè, dopo tutto quello che abbiamo riscontrato nella materia in esame, non si sa come si arrivi a fare una proposta di sanatoria mantenendo il 30 per cento. Noi riteniamo che si possa concedere la sanatoria ma portando al 12 invece che al 30 per cento l'aliquota per i prodotti in questione. La nostra proposta rispondeva infatti non solo alle aspettative esistenti ma anche ad un fatto di giustizia.

R I C C I . Si è parlato di un incontro in corso tra Governo ed organizzazioni interessate. Si potrebbe allora rinviare la discussione in attesa dei suoi risultati.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Mi pare che vi sia una posizione molto precisa, da parte del senatore Marangoni e del suo Gruppo, nel senso che confermano quello che era l'atteggiamento della Commissione prima che il Governo presentasse l'emendamento. Quanto al senatore Ricci, egli ritiene opportuno soprassedere alla conclusione della discussione in attesa di ulteriori approfondimenti del problema tra Governo ed organizzazioni interessate.

Mi sembra allora che la soluzione più logica sia rappresentata dalla proposta del senatore Ricci, in quanto verrebbe anche a facilitare l'accoglimento della posizione del senatore Marangoni. Non ci resta pertanto che rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, augurandoci che nel frattempo possa essere chiarita la situazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI